
Proposta di Legge Cota (n. 1710)

28 settembre 2008

Nuove norme per il reclutamento regionale del personale docente

Sintesi

Introduzione

La presente proposta di legge istituisce distinti **Albi regionali** (art. 10), ai quali possono accedere i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, con il vincolo della residenza in uno dei comuni del territorio regionale, dove viene espletato il concorso. L'accesso all'Albo è subordinato ad un test di valutazione, somministrato dal Comitato regionale di valutazione (art.11). Il punteggio ottenuto nel test determina l'ordine di iscrizione all'Albo, e può essere utilizzato come miglior punteggio, ai fini della graduatoria di merito, compilata sulla base della somma del punteggio riportato nella prova d'esame orale e nella valutazione dei titoli.

L'articolo 2 del presente disegno di legge istituisce il "**concorso regionale**", al quale accedono il 100% dei docenti iscritti al predetto Albo, riservando, in caso di esiguo numero di candidati, "una quota di partecipazione interregionale" ai docenti iscrittine negli Albi delle regioni limitrofe (art.8). Si dà l'idoneità al concorso sulla base del voto ottenuto alla prova orale d'esame. **Le procedure concorsuali (art.4) sono espletate direttamente dalle istituzioni scolastiche**; la graduatoria degli idonei (art 7) ha validità triennale, dopodiché decade. **I vincitori del concorso sono assunti con la qualifica di docenti ricercatori**, per un massimo di tre anni, con possibilità di assunzione definitiva **dopo i tre anni**, previo accertamento meritocratico del servizio prestato. Dunque **i più meritevoli sono assunti a tempo indeterminato** e ottengono lo status di giuridico di **docenti esperti**, salvo successive valutazioni inerenti la garanzia e la qualità del servizio prestato.

I docenti non di ruolo con 365 giorni di servizio, diventano " supplenti titolari" (come pool di riserva) con residenza nella regione, assunti per un anno scolastico a livello di istituzioni associate in rete, per sostituire insegnanti di ruolo o per attività educative o di sostegno.

Art 1-2

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza triennale, indice concorsi regionali, sulla base delle cattedre vacanti e disponibili in ogni regione.

Art 3-4

A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 si determina annualmente il contingente massimo di personale docente a livello regionale.

Gli uffici scolastici provinciali pubblicizzano con cadenza triennale, le cattedre eventualmente vacanti presso le istituzioni scolastiche disponendo la preparazione di elenchi speciali, contenenti i nominativi dei docenti iscritti all'albo della regione.

Le istituzioni scolastiche associate in rete possono espletare direttamente i concorsi, avvalendosi di una commissione giudicatrice.

La selezione dei candidati avviene mediante una prova orale d'esame consistente nella simulazione di una lezione in classe.

Art 5

Le commissioni giudicatrici sono composte da: a) un presidente, scelto tra i professori universitari o tra il personale direttivo delle scuole o delle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso; b) da due membri scelti tra il personale docente con almeno cinque anni di servizio di ruolo e appartenente alle scuole o alle istituzioni scolastiche cui si riferisce il concorso.

Le nomine possono essere conferite a docenti di discipline affini; ove ciò non sia possibile, possono essere conferite a persone esperte, membri del comitato di valutazione regionale.

Art 6

Le commissioni giudicatrici dispongono di 45 punti: a) 40 punti per la prova orale d'esame b) 5 punti per la valutazione dei titoli.

Superano il concorso i concorrenti che hanno riportato alla prova orale d'esame un punteggio non inferiore a 35/40.

Art 7-8

Ai fini della continuità didattica, i vincitori del concorso non possono godere di alcuna mobilità in istituti di altre regioni

La graduatoria degli idonei decade trascorsi i tre anni.

Qualora si abbia un numero limitato di candidati, il concorso riserva una quota di partecipazione agli iscritti agli albi di regioni limitrofe

Art 9

I docenti sono assunti con lo status giuridico di docenti ricercatori, per un periodo massimo di tre anni.

I docenti che svolgono con merito il proprio sono assunti a tempo indeterminato e ottengono lo *status* giuridico di docenti esperti.

Art 10-11

Si istituisce l'Albo regionale. Possono iscriversi i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale, il diploma accademico di secondo livello e l'abilitazione all'insegnamento, e che sono residenti in uno dei comuni del territorio regionale.

L'albo è compilato in base al voto ottenuto al *test* di ingresso.

Art 12

E' istituita la figura del supplente titolare. Il personale docente non di ruolo, residente nell'ambito regionale, che ha prestato almeno trecentosessantacinque giorni di servizio, è assunto con contratto a tempo determinato con la funzione di supplente titolare.

Le istituzioni scolastiche limitrofe promuovono accordi in rete per lo scambio e per l'utilizzo in comune dei supplenti titolari, per incarichi di un anno, eventualmente rinnovabili, anche per supplenze per attività di sostegno.

Art 13-14

E' istituito un Comitato nazionale di valutazione che valuta gli *standard* professionali, con riferimento agli obiettivi definiti nella fase iniziale, e che interviene, a livello consultivo, sulle questioni dello stato giuridico relativo al reclutamento e alla formazione iniziale e in servizio dei docenti e per la conferma e il passaggio di ruolo, previsti all'articolo 9, nonché per l'iscrizione all'albo.

L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola ha luogo a livello regionale.

Art 15

Copertura finanziaria. 20 milioni di euro a decorrere dal triennio 2009-2011.